



**Comune di Acquasanta Terme
Provincia di Ascoli Piceno
AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**SERVIZI DI DIREZIONE ARTISTICA E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI MARCHESTORIE
CAPITOLATO D'ONERI**

**Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato disciplina l'espletamento di un'attività volta alla realizzazione di 6 repliche di un evento culturale dal 9 all'11 settembre 2021 nell'ambito del progetto Marchestorie cui il Comune di Acquasanta Terme ha aderito attraverso una dichiarazione d'intenti, in particolare, per ora, per la realizzazione del festival "Su queste pietre" - Marchestorie, presentato dal Comune di Ascoli Piceno in qualità di capofila della rete comprendente anche il Comune di Roccafluvione, in risposta all'avviso di manifestazione di interesse del "progetto a iniziativa regionale Marchestorie sui racconti e tradizione dei borghi" della Regione Marche.

Marchestorie rappresenta una strategia a lungo termine che rientra nel piano triennale della cultura, la cui volontà di questa iniziativa è quella di valorizzare, insieme ai borghi, l'identità delle Marche. Coinvolgendo tanti Comuni che aderendo realizzano un calendario di eventi collegati tra loro da un unico obiettivo ed un unico format; Inoltre Marchestorie è un brand culturale che mira ad avere ricadute positive nel settore turismo.

A seguito di diversi incontri con gli amministratori per la presentazione dei progetti partecipanti a Marchestorie, veniva presentato il festival "Su queste pietre" articolato in tre eventi aventi sede in altrettanti borghi del Comune di Acquasanta Terme e, nello specifico:

- 1) Borgo di Santa Maria presso "Lu Vurghe"
- 2) Borgo di Cagnano presso la piazza
- 3) Borgo di Ponte D' Arli presso il ponte dei Maestri Comacini (XVI sec.)

L'obiettivo dell'appalto di servizi è quello di realizzare gli eventi artistici in complessive sei repliche compresa la direzione artistica degli eventi

**Articolo 2
IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE PRESUNTO**

Il valore complessivo presunto dell'appalto per la durata prevista al punto 3 è pari ad € **7.636,36** per il compimento delle suddette attività, oltre Iva di legge, non essendo previsti per tale affidamento oneri per di sicurezza.

Si precisa che il valore effettivo dell'appalto corrisponderà a quello derivante dalle effettive fasi delle attività svolte dall'impresa aggiudicataria e potrà subire modificazioni in riduzione o in aumento entro il limite del quinto d'obbligo, in considerazione delle esigenze delle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 DURATA

La durata dell'appalto è compresa tra la data di aggiudicazione ed il termine di realizzazione degli eventi sopra indicati e di tutte le fasi e gli incumbenti agli stessi relativi.

Articolo 4 REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- *insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- *insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.i.;*
- *osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;*
- *che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99, o in alternativa, che non ne siano assoggettate;*
- *che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile e siano in regola con i relativi versamenti;*
- *che non si trovano nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01.*

b) REQUISITI DI IDONETA' PROFESSIONALE

- *che siano iscritte al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del nuovo Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in è residente l'impresa.*

c) REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO

Ai sensi dell'art. 83, lett. b) e c) del codice (D. Lgs. n. 50/2016), la ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:

- 1) realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari (2018 – 2020), di un fatturato minimo annuo almeno pari al valore dell'appalto;
- 2) esperienza nel settore oggetto di appalto con esecuzione nell'ultimo triennio (2018 – 2020), di almeno un (1) servizio identico presso Pubbliche Amministrazioni.

L'operatore economico provvederà ad autocertificare il possesso dei suddetti requisiti e, in caso di accertamento del difetto della sussistenza degli stessi successivo all'aggiudicazione ed alla stipula contrattuale, ciò comporterà la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, la segnalazione del fatto alle competenti Autorità ed all'ANAC.

Articolo 5 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve assicurare la realizzazione degli eventi fissati tra il 9 e 11 settembre 2021 nell'ambito della manifestazione culturale "Su queste Pietre" per il progetto Marchestorie.

La ditta affidataria del servizio si impegna ad assicurare il servizio mettendo a disposizione mezzi e risorse, anche organiche, idonee alla realizzazione del progetto secondo le proprie valutazioni di opportunità senza pretese ulteriori nei confronti dell'Amministrazione rispetto al prezzo di aggiudicazione del servizio.

Articolo 6 VIGILANZA E CONTROLLO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti, certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara e di aggiudicazione

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di suoi incaricati, si riserva la facoltà di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, sul rispetto da parte dell'Impresa aggiudicataria dell'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi di quanto previsto nel presente capitolato e comunque sul buon andamento del servizio.

Articolo 7 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE

L'organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate.

La Ditta non potrà, per alcuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

L'impresa dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'eventuale impiego di personale con i requisiti richiesti.

L'Impresa aggiudicataria deve incaricare, per il servizio oggetto del presente appalto, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dei soggetti con i quali entreranno in contatto e con il personale degli Uffici comunali. Il personale è tenuto altresì a garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Articolo 8 RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa aggiudicataria esclusivamente a proprio rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa.

L'Impresa aggiudicataria assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

L'Impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto e dagli

accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Costituiscono violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni che prevedano trattamenti economici "di fatto" inferiori ai contratti suddetti.

L'Amministrazione Comunale è tenuta all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva secondo la normativa vigente nel corso della durata dell'appalto.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Impresa aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia entro il predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.

L'Impresa affidataria si impegna, inoltre, a:

- presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inadeguato allo svolgimento del servizio;

Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento del servizio a tutela degli utenti e degli operatori coinvolti, in occasione della cessazione del rapporto contrattuale la ditta uscente comunicherà tempestivamente alla ditta aggiudicataria entro quindici giorni dalla scadenza dell'appalto, l'elenco del personale occupato presso i servizi con l'indicazione dell'orario e del luogo di lavoro assegnato a ciascun operatore.

In caso di inadempienza da parte della cessante, l'Amministrazione, onde evitare ritardi o problemi nell'esecuzione del servizio, sentite le istanze aziendali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, provvederà a fornire gli elenchi in questione alla Ditta aggiudicataria del nuovo appalto, con le indicazioni sopra dettagliate.

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'Impresa e il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale dell'Impresa e il Comune di Acquasanta Terme.

Articolo 9

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

Gli obblighi e i diritti dell'affidatario, fermo quanto qui stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato, da intendersi parte integrante del medesimo.

Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Articolo 10 **ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO**

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Responsabile del Servizio potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per l'esecuzione di tali prestazioni il Responsabile predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'impresa appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 11 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora il servizio non venga effettuato secondo le prescrizioni del presente Capitolato di Appalto e delle condizioni allegate allo stesso e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione a sanare le inadempienze contrattuali effettuate, il contratto è risolto di diritto.

Il suddetto termine di 15 (quindici) giorni, in considerazione della particolarità del servizio di che trattasi, potrà essere ridotto a 2 (due) giorni fermo restando la possibilità di sostituire, anche solo per i suindicati periodi, la ditta aggiudicataria con altra ditta qualora si siano determinati inadempienze che impediscano la regolare prosecuzione del rapporto, con addebito dei costi relativi.

Quanto sopra, fatti salvi i casi di cui alla risoluzione espressa disciplinata dal successivo art. 13.

L'inosservanza degli obblighi concernenti il rapporto di lavoro con il personale dipendente indicati nei precedenti articoli, nonché degli obblighi concernenti la sicurezza, indicati al precedente articolo 8, determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Nel caso in cui, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, la competenza della erogazione dei servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi fosse attribuita a soggetti diversi dalla stazione appaltante, il contratto stipulato sarà risolto di diritto e non sarà riconosciuto, all'aggiudicatario, alcun compenso se non quello dovuto per il servizio espletato fino alla data della predetta risoluzione e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta. Si rinvia inoltre a quanto previsto dagli articoli 108 -110 D.lgs. 50/2016.

Articolo 12 **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto si intende risolto nei casi qui di seguito indicati:

- violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo formali diffide da parte dell'Amministrazione stessa;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa del servizio affidato;
- qualora l'Aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato anche in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;

- qualora l'aggiudicatario contravvenga al divieto di cessione del contratto;
- in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto, l'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario, mediante lettera PEC di avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste e gli ulteriori danni.

Articolo 13

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione alla Ditta appaltatrice sarà erogato sulla base dell'effettivo servizio svolto.

Per la liquidazione del corrispettivo dovranno essere presentate regolari fatture elettroniche.

Il corrispettivo predetto sarà liquidato alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, dopo la sua verifica da parte dell'ufficio competente.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini dell'applicazione della predetta norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto, il C.I.G. indicato in oggetto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in argomento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge medesima.

Articolo 14

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 15

RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno quindici giorni, senza alcun onere o altro per il Comune se non il pagamento per il servizio sino a quel momento reso.

Si rinvia inoltre a quanto previsto dall'art.109 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 16

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al capitolato ed alla documentazione presente sulla piattaforma acquistinretepa.it per la categoria di riferimento nonché alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti nel corso della durata dell'appalto.

Articolo 17

DANNI A PERSONE O A COSE

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. L'Impresa aggiudicataria risponde pure dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto dell'Impresa medesima e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio stesso.

A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tale fine l'Impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei confronti di soggetti terzi.

Art. 18

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E CODICE DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all'impresa di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di cui al D. Lgs. 81/2008.

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che il Comune consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di Comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 124/2013 nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 43/2021. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo 19

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causata all'Amministrazione.